
Ordinanza sul catasto delle condotte (OCCon)

del 17 maggio 2016 (stato 1 giugno 2016)

emanata dal Governo il 17 maggio 2016

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale¹⁾ nonché l'art. 39 della legge cantonale sulla geoinformazione²⁾

1. In generale

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina la gestione del catasto delle condotte comunale e del relativo piano corografico cantonale, nonché l'utilizzo dei dati corrispondenti.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ Il catasto delle condotte comprende tutte le condotte sotterranee e fuori terra e i relativi impianti sul territorio del Cantone.

² Ne sono esclusi:

- a) drenaggi agricoli;
- b) condotte e impianti di importanza secondaria.

³ Le condotte che si trovano in tracciati ferroviari, nonché i sistemi di condotte chiuse che si trovano esclusivamente all'interno di una determinata area (ad esempio area artigianale, industriale o sportiva) non devono essere inserite nel catasto delle condotte. Le condotte che attraversano il tracciato o l'area devono tuttavia essere inserite in ogni caso nel catasto delle condotte.

¹⁾ CSC [110.100](#)

²⁾ CSC [217.300](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

2. Organizzazione e competenze

Art. 3 Ufficio

¹ All'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (Ufficio) compete la vigilanza sui catasti delle condotte comunali.

² L'Ufficio

- a) è competente per l'emanazione di istruzioni;
- b) se le condotte e le installazioni si trovano in più di un comune, riceve i geodati aggiornati degli impianti per il catasto delle condotte e li mette a disposizione dei rispettivi servizi di gestione dati, suddivisi per comune;
- c) mette a disposizione un check service e può predisporre ulteriori strumenti per la garanzia della qualità e dei dati, per lo scambio di dati nonché per l'archiviazione; e
- d) provvede a un'adeguata pubblicazione dei servizi di gestione dati designati dai comuni.

Art. 4 Comuni

¹ I comuni designano un servizio di gestione dati idoneo e lo comunicano all'Ufficio.

² Nel quadro di licenze edilizie e approvazioni di progetti, i comuni devono incaricare i committenti di notificare ai proprietari degli impianti la messa allo scoperto, la realizzazione o la trasformazione di condotte e installazioni sotterranee.

Art. 5 Servizio di gestione dati

¹ Il servizio di gestione dati ha i seguenti compiti:

- a) la ricezione, la verifica della qualità e l'accorpamento dei geodati attuali degli impianti per il catasto delle condotte;
- b) la gestione, la salvaguardia e l'archiviazione dei geodati di base del catasto delle condotte;
- c) la consegna dei geodati di base dal catasto delle condotte e di prodotti da esso derivati;
- d) l'inoltro all'Ufficio, tramite il check service, dei geodati di base del catasto delle condotte dopo ogni aggiornamento.

² Esso può rendere accessibile il catasto delle condotte agli aventi diritto tramite servizi di ricerca, di rappresentazione e di download basati sul web, conformemente alle istruzioni dell'Ufficio.

³ Nel quadro della consegna di dati, il servizio di gestione dati fornisce informazioni riguardo all'origine e all'attualità dei dati e rende note le condizioni di utilizzo e l'esclusione della responsabilità.

Art. 6 Proprietari degli impianti

¹ Fatte salve le disposizioni seguenti, i proprietari degli impianti sono liberi nel rilevamento, nella tenuta a giorno e nella gestione delle loro informazioni relative all'impianto.

² Essi trasmettono ai servizi di gestione dati i geodati attuali dell'impianto per il catasto delle condotte. Se le loro condotte e installazioni si trovano in più di un comune, i dati possono essere trasmessi all'Ufficio.

³ La trasmissione dei geodati degli impianti deve avvenire almeno annualmente tramite il check service dell'Ufficio.

⁴ I proprietari degli impianti sono tenuti a misurare o a far misurare nella fossa aperta le condotte messe allo scoperto e non ancora misurate o realizzate ex novo.

Art. 7 Istruzioni

¹ Le istruzioni si orientano alle norme e alle direttive vigenti delle associazioni di categoria.

² Prima di emanare istruzioni vanno sentiti i servizi specializzati cantonali, i comuni e gli impianti sovracomunali.

3. Requisiti tecnici

Art. 8 Basi del catasto delle condotte

¹ I dati attuali della misurazione ufficiale costituiscono i geodati di riferimento del catasto delle condotte.

² Per la gestione del catasto delle condotte valgono di principio la norma SIA 405 e i relativi promemoria.

Art. 9 Forma del catasto delle condotte

¹ Nella versione vigente del catalogo degli oggetti per il catasto delle condotte sono fissati in modo vincolante contenuto e struttura dei geodati di base del catasto delle condotte quale sottoinsieme delle informazioni relative all'impianto.

² Nella versione vigente, il modello di geodati per il catasto delle condotte descrive il contenuto conformemente al catalogo degli oggetti e la struttura dei dati nel linguaggio normato di descrizione dei dati INTERLIS.

³ Nella versione vigente, il modello di rappresentazione per il catasto delle condotte stabilisce la rappresentazione grafica del catasto delle condotte.

Art. 10 Contenuto del catasto delle condotte

¹ Il catasto delle condotte fornisce informazioni in merito alle condotte e alle installazioni con i loro oggetti e attributi. Sono fatte salve le informazioni esatte fornite dal relativo proprietario dell'impianto.

² Il catasto delle condotte contiene in particolare le condotte con le loro installazioni edilizie fuori terra e sotterranee dei seguenti supporti:

- a) acque di scarico;
- b) elettricità;
- c) teleriscaldamento;
- d) gas;
- e) comunicazione;
- f) acqua;
- g) altri supporti.

³ Le condotte sono oggetto del catasto delle condotte fino all'allacciamento domestico o fino al punto di immissione.

Art. 11 Procedure semplificate

¹ In caso di condotte e impianti esistenti, l'Ufficio può fissare procedure semplificate per il rilevamento dei geodati di base per il catasto delle condotte.

4. Accesso e utilizzo

Art. 12 Autorizzazione

¹ I geodati di base del catasto delle condotte sono pubblicamente accessibili solo in misura limitata (livello di autorizzazione all'accesso B conformemente all'ordinanza sulla geoinformazione¹⁾).

² L'accesso è concesso:

- a) ai proprietari degli impianti che partecipano al catasto delle condotte all'interno di un comune;
- b) alle unità dell'amministrazione cantonale, comunale e federale, se i dati del catasto delle condotte sono necessari per l'adempimento dei compiti prescritti dalla legge;
- c) a terzi, se agiscono su incarico del Cantone o del comune oppure se sono in grado di dimostrare un interesse legittimo.

Art. 13 Consegna dei dati

¹ I dati vengono consegnati dai servizi di gestione dati.

² I dati devono essere disponibili almeno in INTERLIS e nel formato DXF.

³ All'atto della consegna di geodati di base dal catasto delle condotte e di prodotti da esso derivati, al destinatario va trasmesso il protocollo relativo allo scambio di dati.

¹⁾ [RS 510.620](#)

Art. 14 Piano corografico cantonale

¹ Dai geodati di base del catasto delle condotte l'Ufficio genera un piano corografico digitale per scopi interni all'amministrazione e per proprietari di impianti sovracomunali le cui installazioni sono state anch'esse inserite nel catasto delle condotte del Cantone dei Grigioni.

5. Emolumenti e costi**Art. 15** Emolumenti

¹ Per l'accesso al catasto delle condotte, i servizi di gestione dati possono riscuotere emolumenti secondo l'ordinanza sugli emolumenti relativa alla legge cantonale sulla geoinformazione¹⁾.

Art. 16 Assunzione dei costi

¹ I costi causati dall'adempimento dei compiti del servizio di gestione dati conformemente all'articolo 5 sono a carico dei comuni.

² I costi per il rilevamento, l'aggiornamento, la gestione e la trasmissione dei geodati dell'impianto per il catasto delle condotte sono a carico del rispettivo proprietario dell'impianto.

³ L'acquisizione dei dati di riferimento della misurazione ufficiale avviene tramite il centro di geodati cantonale ed è gratuita.

Art. 17 Partecipazione di cerchie interessate

¹ Le istruzioni vengono modificate sotto la responsabilità del Cantone. I costi per un'eventuale partecipazione di cerchie interessate sono a carico di queste ultime.

Art. 18 Scambio di dati

¹ Lo scambio di dati tra i proprietari degli impianti, il servizio di gestione dati e l'Ufficio è gratuito. Vi rientrano anche l'utilizzo degli strumenti di verifica per il controllo automatico della qualità e l'utilizzo dei geoservizi.

² I proprietari degli impianti hanno accesso gratuitamente ai dati del catasto delle condotte per quanto riguarda i rimanenti impianti nei comuni nei quali essi stessi possiedono installazioni e condotte inserite nel catasto delle condotte.

¹⁾ CSC [217.330](#)

6. Disposizioni finali

Art. 19 Introduzione del catasto delle condotte

¹ Entro il 31 dicembre 2018 i comuni notificano all'Ufficio il servizio di gestione dati da essi designato.

² Entro il 1° gennaio 2025, i proprietari degli impianti devono trasmettere al servizio di gestione dati o all'Ufficio i dati necessari per la tenuta del catasto delle condotte conformemente alla presente ordinanza.

³ I servizi di gestione dati devono tenere il catasto delle condotte conformemente alla presente ordinanza al più tardi a partire dal 1° gennaio 2025.

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
17.05.2016	01.06.2016	atto normativo	prima versione	2016-008

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	17.05.2016	01.06.2016	prima versione	2016-008